



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 27/01/2021

OGGETTO: CONTRATTO TRANSITORIO IN DEROGA PER CONSENTIRE AI COMUNI LA TEMPORANEA PROSECUZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA ALLA SOCIETÀ GEA S.R.L. NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. APPROVAZIONE.

L'anno **2021**, addì **27** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, in modalità di videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è STRAORDINARIA

Assiste alla seduta il Segretario Generale CUGURRA ANTONELLA

Risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BECELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
BIAGIONI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
RONI NICCOLO'	CONSIGLIERE	Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SUFFREDINI SIMONETTA	CONSIGLIERE	Presente
BONDI FRANCOLINO	PRESIDENTE DEL	Presente
	CONSIGLIO	Presente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHINI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
RADICCHI MARISTELLA	CONSIGLIERE	Presente
COLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente

La seduta è pubblica.

Il Presidente BONDI FRANCOLINO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE
Anno: 2021
Numero: 192

OGGETTO

CONTRATTO TRANSITORIO IN DEROGA PER CONSENTIRE AI COMUNI LA TEMPORANEA
PROSECUZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA ALLA SOCIETÀ GEA S.R.L.
NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Che questo Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 05/12/2011, ha approvato l'intero procedimento di individuazione del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani definito dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, aderendo alla costituzione di una società – RetiAmbiente S.p.A. – per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa", ai fini dell'affidamento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 69/2011;

Tale società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico, detenuto da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" (costituito dai comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa);

A seguito di quanto stabilito dall'assemblea dei soci in data 21.03.2019, RetiAmbiente è stata trasformata in una società in house providing, a capitale interamente pubblico, idonea a conseguire l'affidamento diretto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, articolata secondo un modello organizzativo che si fonda su una Capogruppo – Retiambiente per l'appunto – operativa industriale, e più Società operative locali – Sol;

Con delibera n. 15 del 20/12/2019 l'Assemblea dell'Autorità, in continuum con le deliberazioni 14/2018 e 6/2019 ha fornito specifici indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con modalità in house providing e il relativo crono-programma attuativo;

Con delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha in via definitiva individuato quale modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "in house" ed altresì approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi ed ha contestualmente disposto l'affidamento a RetiAmbiente SpA del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa;

Conseguentemente, in data 17.11.2020, è stato siglato il contratto di servizio tra Retiambiente S.p.A. e l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa, che ha individuato tale società quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio di competenza a fare data dal 01/01/2021;

Affinché il processo di formazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa si perfezioni positivamente, è necessario che si concluda il processo di aggregazione di tutti gli operatori pubblici presenti nel suddetto ambito territoriale ottimale che non sono stati conferiti in RetiAmbiente, tra i quali rientra anche Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l. – G.E.A. S.r.l.;

Premesso inoltre che:

Che a seguito della messa in liquidazione della soc. Severa Spa, affidataria del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in data 9 luglio 2014, i Comuni della Garfagnana ha ritenuto opportuno dotarsi di un idoneo veicolo societario per la gestione del servizio medio tempore in attesa dell'individuazione del Gestore Unico d'ambito da parte dell'autorità d'ambito Toscana Nord;

Il comune di Castelnuovo di G.na ha autorizzato la costituzione della società suddetta con deliberazione del C.C. n. 61 del 22/12/2014, approvando con successiva deliberazione del C.C. n. 6 del 05/03/2015 la relazione ex art. ex art. 30 del TUEL e il regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. srl da parte dei Comuni soci;

GEA S.r.l. è una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con atto del notaio Massimo Cariello in Pisa, Rep. N. 21860 raccolta 9061, con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, nata per l'affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1 aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale "Toscana Costa", del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità "in house contract" di cui questo Ente partecipa con il 24,57% del capitale sociale;

A far data dal 1° gennaio 2018 i Comuni hanno rinnovato l'affidamento del servizio alla società GEA fino al 31 dicembre 2022 con le medesime modalità in house providing, mantenendo inalterate tutte le condizioni del precedente affidamento cessato il 31 dicembre 2017 e convenendo che i Contratti di Servizio si concludano «automaticamente a far data dalla piena operatività sul territorio comunale del Gestore Unico d'Ambito»;

Evidenziato che, nell'ambito del procedimento volto al conferimento di GEA S.r.l. in RetiAmbiente spa, in quanto soggetto titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Costa:

- L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, ha richiesto a GEA S.r.l. una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti tra la medesima società e la società Serchio Verde Ambiente SpA in liquidazione e in concordato preventivo;
- in data 29/05/2020, con nota Pr, N. 1178/2020 del 15/06/2020 la società GEA s.r.l. ha provveduto a fornire la relazione suddetta, aggiornando quanto precedentemente comunicato nel 2017;
- Che con Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa n. 29 del 23.06.2020, nell'ambito della procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito, ha definito il perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali;
- Che nell'analisi delle evidenze territoriali relative alla situazione della Garfagnana/ Severa spa / GEA srl, anche a seguito dell'aggiornamento da parte di GEA srl dello stato dei rapporti intercorrenti tra la medesima società e la società Serchio Verde Ambiente SpA in liquidazione e in concordato preventivo, l'autorità di Ambito ha definito che la situazione rilevata impone per il subentro del gestore unico nella gestione integrata della Garfagnana, la necessità di un ricorso ad un termine differito rispetto a quello fissato dalla Deliberazione dell'AATO n. 15/2019, al fine di consentire la definizione delle modalità e termini dell'avvio della gestione integrata dei rifiuti e permettere il riequilibrio finanziario di GEA srl che permetta il verificarsi il regolare adempimento del concordato Severa, che dovrà essere assolto al 31/10/2025;
- Che per quanto sopra descritto, l'Autorità con il suddetto D.D. 29/2020 dispone il differimento dell'avvio della gestione integrata da parte del gestore unico nell'area gestionale della Garfagnana al 01/01/2026, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni in GEA srl all'internodi RetiAmbiente spa, previo accordo tra le Parti (Comuni, Reteambiente spa e GEA srl);

Evidenziato inoltre che, al fine di dare corso alla deroga suddetta, consentendo transitoriamente a GEA S.r.l. di continuare ad essere il Gestore del Servizio sui Comuni sui quali

attualmente opera e permettere la prosecuzione dell'affidamento a soggetti individuati dal Comune dei servizi ambientali minori (spazzamento) residuali non gestiti da GEA srl, è necessario approvare uno schema di contratto teso a regolare i rapporti tra i soggetti coinvolti;

Preso atto dello schema di accordo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), acquisito al protocollo di questa amministrazione in data 28.12.2020, n. 17517, avente a oggetto “contratto transitorio in deroga per consentire ai Comuni la temporanea prosecuzione del legittimo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dei comuni della Garfagnana alla società GEA S.r.l. nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2025”;

Precisato che il suddetto contratto, di carattere transitorio, ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2025 e che è facoltà dei comuni, nel loro esclusivo interesse, anticipare la conclusione degli effetti in esso previsti secondo le modalità ivi stabilite;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione del suddetto schema contrattuale al fine di consentire la definizione delle modalità e termini dell'avvio della gestione integrata dei rifiuti nel Comune e permettere il riequilibrio finanziario di GEA srl ed il regolare adempimento del concordato Severa;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. N. 267 del 2000;

Acquisito inoltre il parere del revisore dei conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. B), n. 3 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 2000;
- la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 3 bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;
- la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante “Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”, come successivamente modificata;

DELIBERA

Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Di approvare lo schema di contratto transitorio in deroga, tra l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, Retiambiente spa, GEA srl e i comuni della Garfagnana affidatari del servizio in oggetto a GEA srl, per consentire ai Comuni la temporanea prosecuzione del legittimo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dei comuni della Garfagnana alla medesima società (All. 1) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

Di dare atto che il suddetto contratto:

- introduce una disciplina transitoria, valida dal 1.01.2021 al 31.12.2025;
- prevede la possibilità per i comuni, nel loro esclusivo interesse, di anticipare la conclusione degli effetti del contratto in oggetto secondo le modalità ivi stabilite;

Di incaricare il sindaco pro-tempore alla sottoscrizione contratto in questione, in nome e per conto del Comune di Castelnuovo di G.na, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto;

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 4 contrari
su n. 13 Consiglieri votanti.

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 4 contrari Bianchini Silvia, Radicchi Maristella, Coli Stefano, Marchetti Graziano.

:

DELIBERA:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.vo
267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BONDI FRANCOLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA

Contratto transitorio in deroga per consentire ai Comuni la temporanea prosecuzione del legittimo affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sul territorio dei Comuni della Garfagnana, alla società GEA S.r.l. nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2025

Tra :

1. **l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa**, di seguito denominata anche "Autorità", con sede legale in via Cogorano 25 – 57123 Livorno (LI), Cod. Fisc. 01712270493, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante, Dott. Alessandro Mazzei, nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dall'art. 38 della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69;

e

2. **RetiAmbiente S.p.A.**, di seguito denominata anche "Gestore" o "Gestore del servizio", "Contraente" o "Concessionario", con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II 2, Cod. Fisc./Partita IVA 02031380500, in persona del suo legale rappresentante Sig. [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto contratto con [•] del [•] ;

e

3. **Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl (GEA)**, di seguito anche "GEA" o "società", con sede legale in via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), Cod. Fisc./Partita IVA 0238194 046 5, in persona del suo legale rappresentante Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO, nato a Catania, il 16 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede della società;

e

4. i Comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina rappresentati da

di seguito congiuntamente individuate anche come "le Parti",

VISTO:

1. la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. l'art. 3 bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;
3. la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante "Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007", come successivamente modificata;

CONSIDERATO CHE

1. l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto;

2. RetiAmbiente S.p.A., costituita il 16/12/2011, è una società con capitale sociale interamente di proprietà pubblica, pari ad euro [•] i cui soci sono tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ottimale Toscana Costa;
3. l'Autorità, ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio; la sua Assemblea ed il suo Direttore generale svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui agli artt. 36 e 38 della medesima L.R.T. 69/2011;
4. l'art. 36 della L.R.T. 69/2011 attribuisce all'Assemblea, oltre alle funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti, la scelta della forma di gestione, l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. 152/2006, e l'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
5. sulla scorta e *in continuum* con quanto già stabilito con le deliberazioni n. 14 del 19/12/2018 e n. 6 del 30/04/2019, l'Assemblea dell'Autorità, con deliberazione n. 15 del 20/12/2019, ha fornito specifici indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con modalità *in house* su cui l'Autorità stessa avrebbe dovuto svolgere le valutazioni di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 e all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
6. una siffatta procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO ha avuto riguardo a quanto contenuto nelle Linee-Guida ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016*»;
7. in esito e in considerazione del crono-programma indicato nella suddetta delibera n. 15 del 20/12/2019, il Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23/12/2019, ha stabilito di dare seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito, sulla base di un "Documento Tecnico Attuativo", d'ora in poi anche solo "DTA";
8. il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, tenendo in considerazione le modificazioni e gli aggiornamenti intervenuti dalla data di approvazione del Piano Straordinario stesso avvenuta nel 2015, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;
9. con la suddetta determinazione n. 21/2019, il Direttore Generale dell'Autorità ha approvato e trasmesso a RetiAmbiente SpA, oltre al DTA del Piano Straordinario vigente anche le Linee Guida per la stesura del Piano Industriale e per la strutturazione organizzativa di RetiAmbiente SpA secondo la modalità *in house providing*;

10. con delibera n. 12 del 13/11/2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha in via definitiva individuato quale modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "in house" e altresì approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi ed ha contestualmente disposto l'affidamento a RetiAmbiente SpA del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa;
11. in coerenza con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 15/2019, con Determina n. 29 – Direttore Generale del 23.06.2020, avente ad oggetto: *“Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell’Ambito. Relazione sul perimetro dell’affidamento”*, è stato aggiornato e definito il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento, stabilendo, come ulteriormente ribadito con delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 12 del 13/11/2020, che:
- a) RetiAmbiente S.p.A., pur Gestore Unico del Servizio nell'ATO Toscana Costa già a partire dal 01/01/2021, provvederà:
 - a svolgere in via diretta il servizio nei Comuni di Carrara, Massa, Livorno solo a partire dal 01/01/2022, per consentire che detti Comuni possano perfezionare il conferimento delle proprie società di gestione in RetiAmbiente S.p.A.;
 - ad assumere la gestione dell'impianto Cermec di Massa solo a partire dal 01/01/2022, per consentire la conclusione della procedura concordataria in atto;
 - a svolgere in via diretta il servizio sui Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina non prima del 01/01/2026, per consentire ai citati Comuni di perfezionare il conferimento delle partecipazioni detenute in GEA s.r.l. all'interno di RetiAmbiente S.p.A.;
 - b) nei Comuni interessati dalle deroghe temporali suddette, il Servizio, in via transitoria e in forza di apposito specifico contratto, continuerà ad essere svolto dai gestori in essi operanti alla data del 31/12/2020;
 - c) fino al 31/12/2029, salvo risoluzione anticipata del contratto vigente, il servizio sul Comune di Lucca continuerà ad essere svolto dal Gestore Sistema Ambiente S.p.A., in ragione della salvaguardia concessa *ex lege*;
12. con specifico riferimento al territorio della Garfagnana, il servizio sarà erogato in via transitoria da GEA, Gestore attualmente operante, sulla base dei Contratti di Servizio in essere al 31/12/2020 e dell'attuale Contratto transitorio con scadenza non oltre il 31/12/2025. Inoltre, i Comuni della Garfagnana continueranno ad affidare a soggetti individuati dagli stessi Comuni i servizi ambientali minori e residuali (ad esempio, il servizio di spazzamento stradale, ecc.) non gestiti da GEA mantenendo fermo il termine del 31/12/2025.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- 1) In risposta alla richiesta avanzata dall'Autorità in data 29/05/2020 con nota Protocollo N. 0001178/2020 del 15/06/2020, la società GEA s.r.l. ha provveduto a fornire una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti tra la società GEA s.r.l. medesima e la società Serchio Verde Ambiente Spa in liquidazione e in concordato preventivo (nel seguito “Severa”), aggiornando quanto

precedentemente comunicato nel 2017 dalla quale è desumibile quanto segue:

- a) Serchio Verde Ambiente S.p.A. (SE.VER.A. S.p.A.) era la società a capitale misto pubblico-privato, precedentemente affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il territorio della Garfagnana ed per alcuni comuni della valle del Serchio, nonché proprietaria dei seguenti impianti:
- Impianto “Ecocentro” – (Castelnuovo di Garfagnana);
 - Discarica “Selve Castellane” – (Molazzana) – non attiva;
 - Impianto “Stazione trasferimento RSU e Organico” – Belvedere (Castelnuovo di Garfagnana);
 - Impianto “Selezionatore-Trituratore” – Belvedere (Castelnuovo di Garfagnana) – non attivo;
 - Area ex-Inceneritore – Belvedere (Castelnuovo di Garfagnana),
- precisando che gli impianti definiti “non attivi” sono attualmente mantenuti da GEA in conformità alle previsioni del Piano Straordinario in attesa che il Gestore e l’ATO ne definiscano, ciascuno per le proprie competenze, le modalità di utilizzo e le necessarie modifiche ai titoli autorizzatori;
- b) in data 9 luglio 2014 l’assemblea dei soci della società Severa ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società ai sensi del comma 4) dell’art. 2484 cod. civ. autorizzandone l’esercizio provvisorio; la messa in liquidazione (e successivamente alla procedura di concordato preventivo) è stata inevitabile, risultando inibita ai Comuni la copertura della perdita, avendo Severa perso il proprio capitale in seguito all’integrale svalutazione del valore contabile dell’impianto di termovalorizzazione di Castelnuovo a seguito dell’esclusione dal perimetro degli impianti d’ambito operata dall’Autorità ATO nel 2014 e prontamente impugnata presso il TAR Toscana dalla stessa Severa richiedendo, tra l’altro, il risarcimento del danno. Detto ricorso rimane tuttora pendente presso il TAR Toscana;
- c) al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’ambito del territorio della Garfagnana, alcuni Comuni (segnatamente, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemantina) hanno costituito, in data 30 gennaio 2015, la società interamente pubblica «Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l.» (GEA S.r.l.);
- d) successivamente, con atto ai rogiti del Notaio Massimo Cariello di Pisa del 12 marzo 2015, n. Rep. 21955, n. Racc. 9138, la società Severa ha stipulato con la società GEA un contratto di affitto della propria azienda (di seguito “Azienda”);
- e) detto contratto di affitto di Azienda conteneva, altresì, la proposta irrevocabile di GEA di acquistare l’Azienda medesima, subordinata all’omologazione del concordato preventivo che Severa avrebbe presentato, nei mesi successivi, ad un prezzo pari al valore degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che la componevano, meglio stimati attraverso apposite perizie, per un totale di euro 5.050.000 impegnandosi al pagamento in conto prezzo del canone di affitto in rate bimestrali da euro 60.000 cadauna oltre IVA;
- f) con decorrenza dal 1° aprile 2015, i Comuni soci hanno proceduto all’affidamento diretto secondo il modello *in house providing* alla società GEA del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (di seguito “Servizio”) prevedendo altresì che tale affidamento del servizio «*si concluda automaticamente a far data dell’effettivo avvio dello stesso da parte del Gestore Unico*»;
- g) in data 3 luglio 2015, Severa ha depositato presso il Tribunale di Lucca un ricorso per l’ammissione

alla procedura di concordato preventivo *ex art. 161, comma 6) L. Fall.* non potendo garantire mediante la liquidazione l'integrale soddisfazione dei propri creditori;

- h) in data 18 dicembre 2015, Severa ha depositato il ricorso *ex art. 160 L. Fall.* contenente la domanda di concordato preventivo unitamente al Piano concordatario ed alla Proposta presentata ai propri creditori;
- i) in data 26 luglio 2016 il Tribunale di Lucca ha decretato l'omologa del concordato presentato da Severa depositando il provvedimento in data 1° agosto 2016;
- j) la Proposta concordataria sopra richiamata prevedeva per la propria realizzazione un arco temporale di 36 mesi dalla data di omologazione, **con scadenza pertanto nel luglio 2019**;
- k) con atto del 29 giugno 2017, ai rogiti del Notaio Cariello di Pisa n. Rep. 24625, n. Racc. 11250, in adempimento dell'impegno assunto con il contratto di affitto di azienda, **GEA ha acquistato** dalla società Severa **l'Azienda precedentemente condotta in affitto** impegnandosi a corrisponderne il prezzo residuo, dedotti i canoni di affitto medio tempore pagati;
- l) l'atto sopra richiamato prevedeva altresì l'iscrizione della riserva della proprietà in favore della procedura concordataria a garanzia del pagamento dell'intero prezzo convenuto;
- m) con il medesimo atto del 29 giugno 2017, GEA ha acquistato da Severa il ramo d'azienda composto, tra l'altro, dall'appezzamento di terreno con soprastante impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sito in località Belvedere, dai terreni a corredo dell'impianto e da altri beni mobili e attrezzature per un valore complessivo pari a euro 150.000. Tale acquisto si è reso necessario affinché GEA potesse provvedere, direttamente o indirettamente secondo le previsioni del Piano Straordinario dell'ATO, al *decommissioning* (demolizione dell'impianto e bonifica del sito) dell'impianto stesso non potendovi per evidenti ragioni provvedere la procedura concordataria della società Severa;
- n) sempre in data 29 giugno 2017 la procedura concordataria della società Severa, come previsto dal Piano concordatario, ha corrisposto alla società GEA la somma di euro 350.000 (oltre IVA) quale contributo per le operazioni di *decommissioning* sopra richiamate;
- o) in data 5 luglio 2017, con atto ai rogiti del Notaio Antonello Tumbiolo di Pietrasanta n. Rep. 36768, n. Racc. 9291, GEA ha acquistato dalla società SETA S.r.l il ramo di azienda relativo all'impianto fotovoltaico installato su parte della copertura dell'impianto "Ecocentro" sito a Castelnuovo di Garfagnana;
- p) a far data dal 1° gennaio 2018 i Comuni hanno rinnovato l'affidamento del servizio alla società GEA fino **al 31 dicembre 2022** con le medesime modalità *in house providing* mantenendo inalterate le condizioni del precedente affidamento cessato il 31 dicembre 2017 e convenendo che i Contratti di Servizio si concludano *«automaticamente a far data dalla piena operatività sul territorio comunale del Gestore Unico d'Ambito»*;
- q) in data 21 giugno 2019, con atto ai rogiti del Notaio Massimo Cariello di Pisa n. Rep. 27044, n. Racc. 13132 la **società GEA ha convenuto con la procedura concordataria** della società

Severa, in **seguito ad autorizzazione del Giudice Delegato dal Tribunale di Lucca**, la modifica delle condizioni previste dall'atto di acquisto dell'Azienda del 29 giugno 2017, prevedendo che il saldo del prezzo originariamente pattuito fosse corrisposto, quanto a euro 179.963, in unica soluzione, il 31 luglio 2019 e, quanto a euro 3.000.000, in 75 rate mensili da euro 40.000 cadauna con decorrenza dal 31 agosto 2019 **fino al 31 ottobre 2025** prevedendo, inoltre, il mantenimento della riserva della proprietà in favore della procedura concordataria.

PRECISATO CHE:

1. la procedura concordataria della società Severa ha preventivamente, ancorché informalmente, concordato con l'Autorità ATO e con i suoi legali il perimetro delle dotazioni impiantistiche da ricomprendere nell'azienda poi acquistata da GEA, conformemente alle previsioni del Piano Straordinario e dei successivi documenti di programmazione adottati, al fine di metterli correttamente a disposizione del Gestore Unico (una volta individuato) per il loro adeguato utilizzo.

RICHIAMATA:

1. la Bozza di accordo tra l'Autorità ATO e i Comuni della Garfagnana approvata nell'estate del 2017 dai Consigli comunali di [•], [•], [•], [•], [•], ..., [•] con la quale si intendevano disciplinare – nel contesto della procedura di affidamento del Servizio all'epoca in atto ancorché oggi non più attuale – i reciproci impegni per definire (facendo riferimento alle clausole ancora oggi attuali):
 - a) il miglior esito degli adempimenti assunti da GEA nei confronti della procedura concordataria della società Severa;
 - b) le modalità di “trasferimento” del servizio da GEA al Gestore Unico;
 - c) la destinazione della dotazione impiantistica della Garfagnana secondo le previsioni del Piano Straordinario del 2015, non potendo *medio tempore* GEA, gestore temporaneo del servizio, intervenire né sulla loro gestione né per le necessarie modifiche alle autorizzazioni amministrative richieste per il loro esercizio (aspetti chiaramente demandati al Gestore Unico e all'Autorità per le rispettive competenze);
 - d) le modalità di svolgimento, delle operazioni di *decommissioning* dell'ex impianto di termovalorizzazione con oneri a carico di tutti i Comuni Soci che vi hanno conferito nel tempo i propri rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

1. la situazione rilevata impone, per il subentro effettivo del gestore Unico nella gestione integrata della Garfagnana, la necessità di ricorrere ad un termine maggiore rispetto a quello fissato con deliberazione dell'Autorità n. 15 del 20/12/2019;
2. ciò, non solo per consentire la definizione delle modalità e dei termini per l'effettivo avvio della gestione integrata dei rifiuti urbani per l'area gestionale della Garfagnana e per definire l'esercizio delle opzioni di cui al Capitolo 10 del Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario (DTA) nonché il necessario riequilibrio finanziario della società GEA, ma soprattutto perché possa verificarsi il regolare adempimento delle obbligazioni verso **la procedura concordataria della società Severa**;
3. alla luce della situazione rilevata, l'Autorità, prendendo atto che gli oneri concordatari dovranno essere assolti al 31 ottobre 2025, con Det. DG n. 29/2020 ha disposto il differimento dell'avvio del servizio di gestione integrata da parte del gestore unico nell'area gestionale della Garfagnana **al 31/12/2025, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni di GEA s.r.l. all'interno di RetiAmbiente spa previa intesa tra le parti (Comuni della Garfagnana, GEA S.r.l, RetiAmbiente S.p.A.)**;

4. a tale data il conferimento potrà avvenire con il conferimento delle quote dell'intero capitale di GEA Srl al Gestore secondo le modalità già adottate per gli altri gestori locali ed *infra* richiamate;
5. in ogni caso, nessun onere farà carico all'ATO Toscana Costa per ciò che attiene alle attività di *decommissioning* dell'impianto di termovalorizzazione di Castelnuovo Garfagnana (loc. Belvedere) di proprietà GEA Srl non più in funzione e non incluso nel Piano Straordinario.

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

1. GEA Srl intende acquisire a breve uno o più finanziamenti per oltre 3 milioni di euro al fine di estinguere il proprio debito nei confronti della procedura concordataria di Severa e per procedere conseguentemente al proprio riequilibrio patrimoniale e finanziario;
2. le forme tecniche di detto/i finanziamento/i non sono state ancora definite e che verosimilmente esse potranno comportare alcune forme di impegno a tutela degli interessi del sistema bancario finanziatore (c.d. "*covenant*").

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

unitamente al Contratto di Servizio e relativi allegati (d'ora innanzi definito CONTRATTO) stipulato con RetiAmbiente SpA (d'ora innanzi definita anche Gestore) in data 17/11/2020, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – FINALITA' DEL CONTRATTO

1. Poiché, alla data di perfezionamento dell'affidamento del Servizio (sottoscrizione del contratto di servizio) al Gestore, non si sono consolidate le condizioni perché la società GEA S.r.l. possa essere conferita in RetiAmbiente S.p.A., il presente contratto, oltre a quanto indicato al successivo art. 2, ha lo scopo di consentire ai Comuni la prosecuzione del legittimo affidamento del Servizio alla società GEA S.r.l. beneficiando di un'apposita finestra temporale, che non dovrà comunque protrarsi oltre il 31/12/2025, durante la quale si dovrà, inoltre, completare il conferimento della medesima in RetiAmbiente S.p.A. con le modalità successivamente individuate.
2. Il presente Contratto consentirà altresì ai Comuni firmatari del presente contratto di gestire in proprio, o affidandoli a terzi, i servizi r.u. residuali (ad esempio, il servizio di spazzamento stradale, ecc.) oltre a quelli gestiti da GEA, mantenendo fermo anche in tale caso il termine del 31/12/2025.
3. Al fine di ultimare le operazioni societarie di conferimento in RetiAmbiente S.p.A., la società GEA S.r.l. potrà pertanto continuare fino al 31/12/2025 a svolgere il Servizio nel territorio di propria competenza concordandone alcune modalità operative con il Gestore Unico previa loro approvazione da parte dei Comuni in conformità, in quanto compatibili, al Piano Industriale ed agli obiettivi di legge assegnati al Gestore Unico dall'Autorità.
4. I Comuni firmatari del presente contratto e GEA si impegnano quindi in buona fede, per le rispettive competenze ed in quanto compatibili, ad operare in coerenza e non in contrasto con gli obiettivi del Piano Industriale e di legge assegnati al Gestore Unico dall'Autorità.

5. I Comuni soci di GEA s.r.l. e GEA s.r.l. medesima, prendono atto che, per poter beneficiare della suddetta finestra temporale, il presente contratto viene stipulato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla firma del contratto di servizio con il Gestore, pena l'impossibilità da parte dei Comuni di proseguire in via derogatoria – secondo quanto previsto dalla Determina D.G. AATO n. 29/2020 – l'affidamento del Servizio a GEA s.r.l. dal 01/01/2021 a non oltre il 31/12/2025.-Nel caso i Comuni per la firma del presente contratto ritenessero necessario l'approvazione dello stesso da parte dei rispettivi Consigli Comunali e tale adempimento non consentisse di rispettare il termine perentorio suddetto, o quello del 31/12/2020, sarà, in via eccezionale, possibile addivenire alla firma del presente contratto transitorio anche successivamente, precisando sin da ora che gli effetti decorreranno comunque dal 1° gennaio 2021.
6. L'adesione formale alla presente regolamentazione contrattuale da parte della società GEA Srl è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento del servizio di raccolta e/o gestione degli impianti da parte della medesima nei territori di competenza.

Art 2 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la regolazione in buona fede tra le Parti dei reciproci impegni per la migliore realizzazione delle finalità indicate al precedente art. 1.
2. Il presente Contratto:
 - a) disciplina quindi la prosecuzione, fino a non oltre il 31/12/2025, della gestione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. II) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (d'ora in poi anche solo "Decreto") da parte di GEA Srl, da svolgersi nel territorio dei comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemantina, sulla base dei gli atti contrattuali di servizio vigenti alla data dell'affidamento del servizio a RetiAmbiente Spa e stipulati con i sopra indicati Comuni;
 - b) consente inoltre ai Comuni della Garfagnana la prosecuzione dell'affidamento a soggetti individuati dagli stessi Comuni dei servizi ambientali minori e residuali (ad esempio, il servizio di spazzamento stradale, ecc.) non gestiti da GEA.
3. L'affidamento è effettuato garantendo che il Servizio sia rispettoso, in quanto compatibili, delle norme d'attuazione contenute nel Decreto, di quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico del Servizio, di cui all'Allegato n. 1 al CONTRATTO e d'ora in poi definito anche solo "DTS", e venga reso in coerenza con le modalità attuative definite nel Piano Industriale, di cui all'Allegato n. 2 al CONTRATTO e d'ora in poi definito anche solo "PI".

Art. 3 DURATA

1. Il presente Contratto ha validità dal 01/01/2021 a non oltre il 31/12/2025.
2. È facoltà dei Comuni, nel loro esclusivo interesse, anticipare la conclusione degli effetti del presente Contratto con le modalità di seguito individuate all'art. 5.

3. Dal 01/01/2026 la società GEA srl non avrà più alcun titolo giuridico per continuare a svolgere il servizio sui territori di competenza, con conseguente decadenza dallo stesso subentrando ad essa, ad ogni effetto di legge, il Gestore Unico con relativo trasferimento del personale.

Art. 4 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PER LA SOCIETA’

1. Tutto quanto previsto nel Contratto di Servizio stipulato tra Autorità e Gestore diventa efficace a far data dal 01/01/2026 o anticipatamente previ diversi accordi tra le Parti.
2. Fatto salvo che, a far data dal 01/01/2021, i rapporti tra i Comuni e GEA Srl, da una parte, e l’Autorità e il Gestore, dall’altra, saranno regolati dal presente Contratto, nella fase transitoria fino al 31/12/2025 tutti i soggetti firmatari il presente Contratto, per le rispettive competenze ed in osservanza con quanto in esso disposto, in particolare dovranno assicurare:
 - a) il perfezionamento del subentro del Gestore Unico alla società GEA srl nello svolgimento del servizio e dare effettivo avvio all'erogazione del medesimo entro il 01/01/2026 (o entro il termine anticipato che i Comuni vorranno individuare);
 - b) che il Gestore possa svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria o opportuna per l’avvio del Servizio, anche se non espressamente elencata o prevista nel CONTRATTO;
 - c) che la società GEA Srl si raccordi con il Gestore al fine di consentirgli di predisporre e presentare all’Autorità, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello del subentro effettivo nel servizio, la proposta di Piano annuale delle attività (PAA).
3. La società GEA Srl, nel periodo intercorrente dalla firma del presente contratto sino alla data di avvenuto conferimento nel Gestore, svolgerà la propria attività in quanto possibile e compatibile in accordo con il Gestore, nel rispetto di quanto previsto nel Piano Straordinario, nel Documento Tecnico Attuativo del medesimo, nel Piano Industriale ed avendo l’obbligo di orientarla in coerenza con le disposizioni emanate dall’Autorità e/o dagli enti ad essa sovraordinati.
4. I Comuni si impegnano ad aggiornare, prima del conferimento in RetiAmbiente SpA, secondo le modalità di legge, lo statuto della società GEA e ad approvare la regolamentazione per l’esercizio del controllo analogo in coerenza a quanto già effettuato dalla capogruppo e dalle società operative locali già conferite in RetiAmbiente alla data della stipula del CONTRATTO.
5. I Comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemadina, con la firma del presente contratto, salvo non abbiano anticipato il termine in applicazione di quanto previsto al successivo art. 5, autorizzano, ora per allora, l’Autorità ad attivare con decorrenza 15 aprile 2025, la procedura relativa alla perizia ex art. 2343 ter cod. civ. della società GEA srl per il conferimento della medesima in RetiAmbiente SpA.
6. GEA Srl si impegna a comunicare all’Autorità e al Gestore prima dell’erogazione, le condizioni del/i finanziamento/i sopra richiamato/i nonché gli eventuali impegni (“*covenant*”) che il sistema bancario dovesse richiedere.

Art. 5 – ANTICIPAZIONE DEL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO AL GESTORE D’AMBITO

1. termine, già previsto dal precedente art. 3, per il conferimento della gestione del Servizio a

RetiAmbiente mediante la cessione delle proprie quote del capitale di GEA Srl in seguito ad un aumento di capitale riservato agli stessi Comuni, con esclusione del diritto di prelazione degli altri soci, corrispondente ai valori individuati dalla perizia *ex art.* 2343 *ter* cod. civ. che sarà effettuata sulla GEA Srl.

2. I Comuni si impegnano a comunicare al Gestore tale volontà con congruo preavviso mediante invio della richiesta a mezzo PEC non oltre il 15 aprile dell'anno precedente al conferimento del servizio al Gestore.
3. La procedura per l'anticipo del conferimento, di cui al presente articolo, potrà essere avviata a partire dall'annualità 2022.
4. L'affidamento del Servizio al Gestore sarà pertanto efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta con contestuale cessazione dell'affidamento diretto del Servizio stesso a GEA. A decorrere da tale data GEA Srl assumerà il ruolo di società operativa locale (SOL) per il territorio a quel tempo da essa servito.

Art. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PER RETIAMBIENTE SPA

1. In seguito alla richiesta dei Comuni, effettuata con le modalità previste al precedente art. 5, comma 1 di anticipare l'affidamento del Servizio al Gestore ed il correlato conferimento a RetiAmbiente delle proprie quote del capitale di GEA Srl, il Gestore si impegna ad adottare tempestivamente le necessarie ed opportune iniziative per concludere, entro il 31/12 dell'anno nel quale la richiesta è stata comunicata, l'aumento di capitale riservato ai Comuni, con esclusione del diritto di prelazione di altri soci, corrispondente ai valori individuati dalla perizia *ex art.* 2343 *ter* cod. civ. della GEA Srl.
2. Eventuali ritardi non imputabili ai Comuni o a GEA determineranno una penale a carico del Gestore e a vantaggio dei Comuni o di GEA pari agli oneri aggiuntivi che essi potranno anche astrattamente sostenere in conseguenza del ritardo.
3. Il Gestore si impegna, ora per allora, a mantenere fermi gli impegni assunti da GEA, come anticipatamente comunicati dalla stessa GEA, nei confronti del sistema bancario ("*covenant*") per l'erogazione del/i finanziamento/i richiamato/i al precedente art. 4, comma 6.

Art. 7 – RECESSO, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il recesso dal presente contratto transitorio, formalmente comunicata all'Autorità prima del termine perentorio del 31/12/2025, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o società del gruppo, con contestuale passaggio di personale.
2. Il mancato conferimento del capitale della società GEA s.r.l. in RetiAmbiente SpA entro il 31/12/2025, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o a una società del gruppo, con contestuale passaggio di personale.
3. Qualora, entro il 31/12/2025, non fosse ancora conclusa l'istruttoria ANAC relativa *all'iscrizione*

nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie "società" in house, i Comuni firmatari del presente contratto avranno la facoltà di prorogare il presente contratto di mesi 12 e così via fino a che la suddetta istruttoria non giunga alla conclusione con esito positivo.

4. Resta inteso che, nel caso in cui nel periodo di vigenza del presente contratto, l'affidamento al Gestore Unico, RetiAmbiente S.p.A., disposto con delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 12 del 13/11/2020, per qualsiasi ragione venisse meno, i Comuni, nelle more dell'individuazione di un nuovo Gestore Unico da parte dell'Autorità, avranno legittimamente la facoltà di mantenere il Servizio in gestione a GEA s.r.l.

Art. 8 – ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI CUI AL CAPITOLO 10 DEL D.T.A.

1. Con il presente accordo i Comuni intendono formalmente esercitare l'opzione prevista dal Capitolo 10 del Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario (D.T.A.) con specifico riferimento alle operazioni di *decommissioning* dell'impianto di termovalorizzazione di località Belvedere (Castelnuovo di Garfagnana).
2. Il Gestore si impegna, pertanto, ora per allora secondo le previsioni del citato Capitolo 10, ad assicurare ai Comuni e alla GEA il proprio supporto per le operazioni di *decommissioning* dell'impianto di termovalorizzazione di località Belvedere (Castelnuovo di Garfagnana).
3. Gli oneri di dette operazioni saranno ripartiti tra tutti i Comuni soci all'epoca produttori, a cura del Gestore titolare unico delle entrate tariffarie del Servizio, in misura proporzionale ai rifiuti a suo tempo da ciascun Comune socio conferiti presso l'impianto.
4. Con specifico riferimento agli impianti citati:
 - a) discarica di località Selve Castellane (Molazzana): l'impianto è autorizzato con AIA D.D. Provincia di Lucca n. 4771 del 21/10/2014, che ne stabilisce lo stato di operatività sospesa. Tale autorizzazione dovrà essere riesaminata entro dieci anni dalla data di adozione di tale provvedimento;
 - b) impianto "Selezionatore-Trituratore" – Belvedere (Castelnuovo di Garfagnana): l'impianto è esistente ma inattivo dal 2010 e attualmente non autorizzato;

rinviano a quanto previsto dal Piano Straordinario e dal DTA (art. 8.5.1 e 8.3.4), con il presente contratto transitorio si prevede che, precedentemente al conferimento, il Gestore si adoperi per l'esecuzione di una verifica tecnico-economica ed ambientale inerente i due impianti sopra citati, così come anche previsto dal DTA. La verifica dovrà comprendere la valutazione di diversi scenari, la loro effettiva realizzabilità, le relative tempistiche e gli impatti economici derivanti dall'attuazione delle diverse scelte (eventuale riattivazione dell'impianto di discarica e completamento delle relative volumetrie, attività di chiusura e post gestione, *decommissioning*, riattivazione impianto di selezione, ulteriori adeguamenti impiantistici), da sottoporre all'Autorità e ai Comuni soci di GEA. Tale verifica potrà anche avvalersi delle risultanze della perizia di cui al precedente art. 4, comma 5 relativamente alla stima del valore degli impianti.

Tale verifica dovrà comprendere, inoltre, una valutazione specifica relativa ai costi da sostenere e agli eventuali ricavi/minor costi derivanti dalle riattivazioni (correlati alle tariffe di

conferimento/trattamento) evidenziando la ripartizione dei costi/ricavi tra i comuni attualmente soci di GEA, i comuni conferitori a tali impianti e i comuni soci di RetiAmbiente.

5. Le attività di gestione *post-mortem* della discarica saranno in ogni caso a cura del Gestore Unico il quale concorrerà tuttavia nei relativi oneri solo per la quota che maturerà successivamente al termine individuato ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 9 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto dovrà essere interpretato in buona fede nel modo più favorevole all’Autorità ATO, riconoscendo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale Toscana Costa Rifiuti nel suo complesso la preminente funzione sociale.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno.
2. In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, le Parti si impegnano a dare piena esecuzione al presente Contratto.

Art. 11 – MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI

1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all’esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il GEA S.r.l.: **info.geasrl@legalmail.it**;
 - b) per l'Autorità: **atotoscanacosta@postacert.toscana.it**;
 - c) per RetiAmbiente Spa: [•];
 - d) per i Comuni: [•], [•], [•], [•], ..., [•].
2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.
3. Le reciproche contestazioni sull’applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 12 – MODALITA’ ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, viene perfezionato in modalità elettronica.
2. L’originale del presente contratto verrà conservato negli archivi informatici del Comune di ..., secondo le norme vigenti in materia.
3. Il presente atto è registrabile in termine fisso ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 131/1986, con oneri a carico della parte che vi avrà interesse.
4. L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto
Firmato digitalmente.

Per ATO Toscana Costa

Per il Comune di []

Per GEA Srl.

Per RetiAmbiente Spa



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p. IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 192/2021

OGGETTO: CONTRATTO TRANSITORIO IN DEROGA PER CONSENTIRE AI COMUNI LA TEMPORANEA PROSECUZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA ALLA SOCIETÀ GEA S.R.L. NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Settore SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Castelnuovo di Garfagnana, 22/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CANOZZI VINCENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA**
(Provincia di LUCCA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 192/2021**

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 22/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LUCCHESI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 27/01/2021

OGGETTO: CONTRATTO TRANSITORIO IN DEROGA PER CONSENTIRE AI COMUNI LA TEMPORANEA PROSECUZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA ALLA SOCIETÀ GEA S.R.L. NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 01/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)